

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020

tra

Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata da Dario Sciunnach, Dirigente, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del POR FESR 2014-2020

e

Finlombarda S.p.A, società finanziaria di proprietà della Regione Lombardia, rappresentata da Giovanni Rallo in qualità di Direttore Generale, con sede legale in Via T. Taramelli 12, Milano (Italia), codice fiscale 01445100157 (di seguito "Finlombarda")

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il

sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l'altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 del 24/9/2019;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia" e s.m.i.;
- la Presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;
- la Presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/1236 del 12/02/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2019) 274 del 23/01/2019;
- la Presa d'atto della IV riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/2253 del 18/10/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2019) 9690 del 24/09/2019;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FESR 2014- 2020, adottato con Decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e aggiornato, da ultimo, con Decreto 1569 del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che:

- la DGR 18 maggio 2020, n. XI/3157 di incremento della dotazione finanziaria di Credito Adesso demanda:
 - al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo

Economico, in raccordo con l'Autorità di gestione del Por Fesr 2014-2020, l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per includere e finanziare la misura Credito Adesso e la sua linea Evolution nelle azioni del POR FESR 2014-2020 stante le modifiche apportate ai Regolamenti 1301/2013 e 1303/2013 dal richiamato Regolamento (UE) n. 2020/460 e considerato che l'Asse III è finalizzato a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;

- all'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 l'avvio delle attività atte a individuare Finlombarda S.p.A., già gestore e responsabile del procedimento, quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, di concerto con i Responsabili di Asse di riferimento, la predisposizione dello schema di convenzione per la delega a Finlombarda S.p.A. quale Organismo Intermedio, nel quale definire lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- l'art. 3 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, a seguito delle modifiche stabilite dal Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460, prevede la possibilità per il FESR di "sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea";
- la strategia del Programma Operativo Regionale intende, in particolare con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la documentazione trasmessa da Finlombarda S.p.A. per le verifiche da parte dell'Autorità di Gestione circa il possesso dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;
- gli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'Autorità di Gestione del POR FESR come da comunicazione protocollo R1.2020.3630 del 25/06/2020 da documentazione, agli atti della stessa AdG, per la designazione di Finlombarda S.p.A. quale Organismo Intermedio per le misure del POR FESR nel quale confluiranno in prima attuazione le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution dell'Asse III;

RITENUTO di delegare a Finlombarda S.p.A. come organismo intermedio alcuni compiti dell'Autorità di Gestione del POR FESR tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel POR FESR 2014-2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 "Funzioni e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea" con il quale sono definite le funzioni in capo all'Autorità di Gestione e alle Direzioni Generali per l'attuazione dei POR, aggiornato con successivo Decreto del Segretario Generale n. 390/2016;
- il Decreto 31 luglio 2018, n. 11203 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", quale Responsabile dell'Asse III;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto della delega

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del POR FESR e Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio (di seguito, per brevità "OI") per la realizzazione delle azioni del POR FESR di prossima attivazione o già in essere che prevedano strumentazione finanziaria (finanziamenti, garanzie, ed altri strumenti finanziari) gestita da Finlombarda S.p.A. e che potrebbero essere semplificate utilizzando l'OI per tutte le fasi delle misure, in cui confluiranno, tra l'altro le misure Credito Adesso o Credito Adesso Evolution.

Finlombarda opera in qualità di OI del POR FESR 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 commi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. All'OI è delegato dall'AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, all'OI sono delegate le attività di selezione delle operazioni, gestione ed erogazione, nonché i controlli di primo livello sulle operazioni selezionate, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione.

L'AdG e l'OI cooperano nella declinazione e attuazione delle misure del POR FESR e l'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3. Obblighi e responsabilità connesse alla delega

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione, fermo restando che le specifiche attività concernenti le singole misure saranno dettagliate in appositi incarichi, in coerenza con la presente Convenzione e la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo.

Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del POR FESR, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei POR FESR e dai relativi manuali procedurali.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti UE per il periodo 2014-2020, all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su loro richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FESR

L'AdG è responsabile della gestione del POR FESR conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del POR FESR, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti, in particolare i dati relativi ai progressi dei programmi operativi nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- c) rende disponibili all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) utilizza il sistema informativo Bandi On Line (prima SIAGE) per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni;
- e) istituisce e mette a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni. A tal fine, l'AdG autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo Bandi on Line (prima SIAGE), gestito da Aria S.p.A., specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dall'OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- g) elabora, per quanto di propria competenza, le Strategie di Comunicazione dei Programmi approvate in data 16/06/2015 (e successivi aggiornamenti), dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR e adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'articolo 115 e all'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- a) elabora, previa condivisione con l'OI, procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del POR FESR e delle specifiche misure, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR FESR;
- d) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

- e) l'AdG si riserva il diritto di effettuare una verifica dell'ammissibilità delle operazioni prima della loro approvazione finale, al fine di assicurarsi che le procedure e i criteri di selezione siano stati applicati correttamente. A tal fine, l'AdG può partecipare alle attività di selezione delle operazioni poste in capo all'OI.

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

- a) fornisce all'OI le specifiche del sistema di gestione e controllo dei Programmi e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- b) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate alle misure del POR FESR in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- c) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma; il sito internet dedicato è comunque quello di Regione Lombardia stante che l'OI è parte del sistema regionale;
- d) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- f) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del POR FESR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- g) si impegna ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario dei POR FESR derivante dalla ripartizione della riserva di performance, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;
- h) assolve ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico delle AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;
- i) adotta i provvedimenti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa dei Programmi al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

- j) attua, per quanto di propria competenza, la strategia di comunicazione dei Programmi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla base della disciplina di dettaglio di ogni singola misura che prevede differenti e specifiche attività gestionali sull'OI.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dai POR e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate e, nelle more dell'adozione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, utilizza le procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e le piste di controllo adottati dall'AdG;
- b) comunica tempestivamente all'AdG l'adozione del proprio SI.GE.CO ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo dei Programmi;
- c) fornisce all'AdG elementi informativi utili al fine della istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate ;
- d) adotta, per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, una codificazione contabile adeguata;
- e) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del POR FESR;
- f) supporta l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nelle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

- g) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dell'AdG;
- h) adotta, in relazione alle misure della cui gestione è delegata sulla base degli appositi incarichi, le azioni necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- i) garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni per prevenire conflitti di interessi ai sensi delle disposizioni in materia;
- j) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dall'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;
- k) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- l) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'AdG (Bandi on Line, prima SIAGE), ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- m) trasmette per il tramite del sistema informativo all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione da parte dell'AdG e/o delle Autorità preposte, delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- n) assolve, come richiesto dall'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
- o) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- p) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica ed integrità comportamentale.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:

- q) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dal POR FESR FESR e dal Si.Ge.Co.;
- a) condivide con l'AdG l'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del POR FESR e delle specifiche misure, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR;
- c) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione;
- d) accerta che i beneficiari soddisfino i requisiti previsti nelle procedure di selezione di cui alla precedente lett. b);
- e) approva le operazioni selezionate e le comunica all'AdG tramite il sistema informativo Bandi on Line (prima SIAGE).

Per quanto concerne la gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli, l'OI:

- a) provvede alla liquidazione dell'agevolazione ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni e a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fermo restando quanto potrà essere specificamente previsto in relazione alle singole misure la cui gestione è delegata all'OI;
- b) garantisce per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, una codificazione contabile adeguata tale da avere la situazione per beneficiario di ciascuna operazione;
- c) effettua controlli di primo livello (comprese le verifiche sul posto) a campione delle operazioni selezionate finalizzate ad accertare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari e ne trasmette gli esiti all'AdG per il tramite del sistema informativo Bandi on Line (prima SIAGE);
- d) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta i provvedimenti necessari;
- e) su richiesta dell'AdG, fornisce, ove disponibili, le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012.

Art. 6. Risorse finanziarie

Per l'attuazione delle misure del POR FESR per la promozione della competitività delle piccole e medie imprese sono inizialmente attribuite le risorse dell'Asse III del POR FESR, per un importo complessivo di euro 8.753.000,00 da utilizzare per la misura Credito Adesso, o Credito Adesso Evolution.

Ulteriori risorse potrebbero essere destinate per altre misure del POR FESR di prossima attivazione o già in essere che prevedano strumentazione finanziaria (finanziamenti, garanzie, ed altri strumenti finanziari) gestita da Finlombarda S.p.A. che potrebbero essere semplificate utilizzando l'OI per tutte le fasi delle misure.

Le integrazioni delle risorse per altre misure avvengono mediante specifica disposizione nei provvedimenti di Giunta istitutivi o modificativi delle misure a valere sul POR FESR.

I dettagli sulle attività di ciascuna misura delegata all'OI e i relativi costi sono definiti nei singoli incarichi in coerenza con la presente Convenzione e con la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo.

Art. 7. Circuito finanziario

L'AdG trasferisce le risorse finanziarie all'OI per la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle modalità di seguito descritte.

La prima quota, fino all'80% della dotazione finanziaria delle singole misure gestite dall'OI, è trasferita a titolo di anticipazione conseguentemente all'approvazione della DGR che istituisce o modifica le singole misure sul POR FESR e affida la gestione all'OI.

Il saldo fino al 20% sarà erogato sulla base delle effettive necessità di cassa, trasferita sulla base della documentazione attestante l'effettivo utilizzo della quota ricevuta a titolo di anticipazione.

L'OI svolgerà le attività di gestione amministrativa e contabile nonché quella di gestione della liquidità delle risorse finanziarie trasferite nelle modalità previste dalla Convenzione Quadro che verranno dettagliate negli specifici incarichi.

Art. 8 - Riserva di efficacia dell'attuazione

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI, per quanto di

propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.

Art. 9 - Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del POR FESR ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione dei controlli di primo livello nel rispetto dei target di spesa.

In caso di disimpegno del POR FESR ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 10 - Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione dell'agevolazione pubblica versata ai beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 11. Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.

L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 12. Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 65 Reg. (UE) n. 1303/13). L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.

Quanto non esplicitamente dettagliato nella presente Convenzione nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Regione Lombardia
Autorità di Gestione del POR FESR
Dario Sciunnach

Finlombarda S.p.A.
Direttore Generale
Giovanni Rallo

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle disposizioni del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.